



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

Divisione IV – Esportazioni di beni a duplice uso ed embarghi

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

Roma, 14 novembre 2014

CONTENUTI

I. INTRODUZIONE

II. ORIGINE DELLE SANZIONI

III. BENI A DUPLICE USO

1. **Divieto di fornire prodotti a duplice uso destinati ad un utilizzo militare.**
2. **Divieto di fornire di prodotti a duplice uso ai destinatari di cui all'allegato IV.**
3. **Divieto di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione e fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie a duplice uso, destinati a scopi militari.**
4. **Divieto di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione e di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni a duplice uso destinati alle aziende di cui all'all. IV.**
5. **Richieste di autorizzazione per l'esportazione e per attività di intermediazione relativi a beni a duplice uso in Russia.**

IV. BENI PER IL SETTORE ENERGETICO

1. **Obbligo di autorizzazione per beni del settore energetico destinati a un uso in Russia.**
2. **Classificazione dei beni in base alla nomenclatura combinata (Codice NC).**
3. **Prospezione e produzione di petrolio in acque profonde e nella regione artica, nonché di progetti di estrazione di scisto bituminoso in Russia.**
4. **Limitazioni alla prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria relativa a specifici beni e utilizzi nel settore energetico.**

V. 5. PRODOTTI A DUPLICE USO NON LISTATI

1. **Concetto di prodotti a duplice uso non listati.**
2. **Consapevolezza da parte dell'esportatore di un impiego nel campo delle armi di distruzione di massa o degli armamenti convenzionali.**

VI. ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE A DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE NELLE QUALI LA RUSSIA E' IL PAESE DI DESTINAZIONE

Istruzioni

Modello per "End User Statement"

I. INTRODUZIONE

Il presente documento informativo riporta una sintesi delle vigenti restrizioni commerciali imposte dall'UE nei confronti della Federazione Russa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Politica Commerciale Internazionale (MISE – D.G.P.C.I.) – Divisione IV è l'autorità responsabile per tutte le questioni relative ai divieti e agli obblighi di licenza, relativi allo scambio di beni con la Federazione Russa, in particolare modo per quanto concerne i divieti e gli obblighi di autorizzazione all'esportazione introdotti dalle nuove disposizioni di embargo.

La predetta Divisione IV ha messo a disposizione sul proprio sito, al seguente link, a beneficio degli attori coinvolti nella gestione dei procedimenti amministrativi, tutti i vigenti regolamenti:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&id=2022721&idarea1=0&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=2,12&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsButton=0&idmenu=3133&directionidUser=0

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze, è l'autorità responsabile per tutte le questioni amministrative in materia di sanzioni finanziarie disposte dall'UE (elenchi dei singoli individui, delle aziende e delle altre entità).

Questa nota d'informazione rispecchia la normativa vigente in ambito Unione Europea alla data del 13 novembre 2014, e prende in considerazione quanto disposto dal Regolamento (UE) N. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, così come modificato dal Regolamento (UE) N. 960/2014 del Consiglio dell'8 settembre 2014.

Il contenuto della presente informativa è da intendersi d'indirizzo ed ausilio nell'applicazione del regolamento di riferimento, il quale dovrà essere sempre consultato nella sua interezza in quanto unica fonte autentica ai fini delle prescritte autorizzazioni.

II. ORIGINE DELLE SANZIONI

Per reagire all'annessione illegittima della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato, già in data 17 marzo 2014 con il Regolamento (UE) N. 269/2014, alcune misure restrittive disponendo il congelamento di fondi e di risorse economiche di alcune persone fisiche, giuridiche e di entità ed organismi. I motivi di inclusione nelle liste di cui all'Art. 3, par. 1 del Regolamento (UE) N. 269/2014 sono stati ampliati con successivi regolamenti che hanno di conseguenza incrementato, nel tempo, anche il numero

delle persone e delle entità nei confronti delle quali sono state imposte sanzioni finanziarie per effetto del suddetto regolamento (Vedasi Allegato I del Regolamento (UE) N. 269/2014).

Vista la serietà della situazione in Ucraina dell'Est, a causa dei mancati passi avanti da parte della Russia per facilitare l'accesso al sito in cui è precipitato il volo MH 17 e per fermare l'afflusso di armi, equipaggiamenti militari e combattenti attraverso il confine, l'UE ha disposto ulteriori sanzioni.

In data 31 luglio 2014 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Decisione 2014/512/PESC e il Regolamento (UE) N. 833/2014. Quest'ultimo è stato modificato dal Regolamento (UE) N. 960/2014 del 8 settembre 2014 recante restrizioni aggiuntive, che prevedono, fra l'altro, un embargo sulle armi e restrizioni di natura commerciale per prodotti a duplice uso, per attrezzature militari e per il settore energetico. L'art. 5 del Regolamento (UE) N. 833/2014 sancisce inoltre limitazioni all'accesso da parte di determinate aziende russe al mercato dei capitali dell'UE.

III. BENI A DUPLICE USO

Per mezzo del Regolamento UE N. 960/2014 è stato ampliato il divieto introdotto tramite il Regolamento UE N. 833/2014 relativo all'esportazione di prodotti a duplice uso di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) N. 428/2009 sui prodotti a duplice uso, che sono o possono essere destinati, completamente o parzialmente, a scopi militari o a utilizzatori finali militari. L'Art. 2 bis del Regolamento (UE) N. 960/2014 ha introdotto il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare i beni indicati all'Allegato I del Regolamento (CE) N. 428 ai destinatari di cui all'Allegato IV del Regolamento (UE) N. 833/2014. Entrambi i regolamenti devono quindi essere consultati in caso di esportazione in Russia di prodotti a duplice uso. Qualora nessuno dei due divieti risulti essere efficace, resta comunque valido l'obbligo di autorizzazione all'esportazione come stabilito all'Art. 3 del Regolamento (CE) sui prodotti a duplice uso.

NOTA: l'Unione europea ha definito come "Beni e tecnologie a duplice uso" tutti i beni di cui all'Allegato I del Regolamento CE N. 428/2009 sui prodotti a duplice uso, come si evince dall'Art. 1.a) del Regolamento (UE) N. 833/2014.

1. Divieto di fornire prodotti a duplice uso destinati ad un utilizzo militare.

L'**Art. 2, para. 1** del Regolamento UE N. 833/2014 sancisce il divieto di fornire prodotti a duplice uso di cui all'Allegato I del Regolamento CE a qualsiasi entità in Russia se detti beni sono o possono essere destinati, in parte o completamente, a scopi militari o ad utilizzatori finali militari. Qualora gli utenti finali dei prodotti a duplice uso siano le forze militari russe, si deduce

che i beni siano destinati ad un uso militare (Art. 2, para. 1 del Regolamento (UE) N. 833/2014).

Il divieto comprende la vendita, la fornitura, il trasferimento e l'esportazione, in maniera diretta o indiretta, di tutti i prodotti a duplice uso originari o non originari dell'Unione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Russia, o per un uso in Russia. Ciò include anche il trasferimento dei suddetti beni in altri Paesi membri con conseguente esportazione in Russia, nella misura in cui l'esportatore sia consapevole del fatto che il fine ultimo dell'esportazione è la Russia e che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.

Nel caso in cui i beni compresi nell'elenco dei prodotti a duplice uso non siano, o non possano essere destinati né a fini militari né a utilizzatori finali militari, è possibile sia il loro trasferimento con dichiarato intento di esportazione in Russia, sia il loro transito senza obbligo di autorizzazione, nella misura in cui non debbano essere applicati gli Art. 6, para. 1 e Art. 22, para. 1 del Regolamento CE sui prodotti a duplice uso o l'Art. 2 *bis*, del Regolamento UE N. 833/2014.

In base all'Art. 2, para. 2, sottopara. 2 del Regolamento UE N. 833/2014 il sopra citato divieto non vale per le esportazioni riguardanti l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1^o agosto 2014. In questi casi continua a sussistere l'obbligo di autorizzazione all'esportazione, così come previsto dal regolamento CE sui prodotti a duplice uso.

2. Divieto di fornire di prodotti a duplice uso ai destinatari di cui all'allegato IV

Ai sensi dell'Art. 2 *bis* para.1 del Regolamento (UE) N. 833/2014, così come modificato dal Regolamento N. 960/2014, è previsto il divieto a vendere, fornire, trasferire o esportare i beni indicati all'Allegato I del Regolamento CE, ai destinatari di cui all'Allegato. Anche in questo caso è necessario prestare attenzione al fatto che questo divieto comprende anche il trasferimento dei beni, nella misura in cui chi li trasferisce è consapevole del fatto che essi siano destinati ad una delle aziende elencate all'Allegato IV.

Se i beni compresi nell'elenco dei prodotti a duplice uso non sono destinati a persone fisiche o giuridiche delle entità o degli organismi elencati all'allegato IV, è possibile il loro trasferimento con dichiarato intento di esportazione in Russia.

Nell'attuazione di tale divieto devono essere tenuti in debita considerazione i seguenti esempi:

a) l'azienda OAO Almaz Antey è compresa nell'elenco di cui all'Allegato IV del suddetto regolamento. Nei confronti di tale azienda sono state imposte anche sanzioni di natura finanziaria con il Regolamento (UE) N. 269/2014 nella versione del Regolamento (UE) N. 826/2014. Mettere a disposizione di questa azienda fondi e risorse economiche è perciò

vietato in base all'Art. 2, par. 2, in combinato disposto con l'Allegato I del Regolamento (UE) N. 269/2014. Tale divieto è da considerarsi prioritario. Sono così vietate le forniture all'azienda Almaz Antey, anche qualora esse si basino su contratti stipulati in precedenza;

- b) il divieto di esportazione di cui all'Art. 2 *bis* para. 1 vale solamente per le aziende elencate all'Allegato IV. Le esportazioni alle aziende elencate agli allegati V, VI non sono soggette a tale divieto.

L'esecuzione di contratti stipulati prima del 12 settembre 2014 è esclusa dal divieto in base all'Art. 2 *bis* par. 3. Inoltre, per via dell'Art. 2 bis, para. 4, il divieto non si applica se i prodotti sono destinati alla manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile esistenti all'interno dell'UE, o per utenti finali non militari nel settore aerospaziale. A questo riguardo è necessario puntualizzare che questa eccezione, nonostante la formulazione non chiara del testo, è limitata agli utenti finali nel settore aerospaziale.

3. Divieto di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione e fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie a duplice uso, destinati a scopi militari.

Ai sensi dell'Art. 4, para. 1.c) del Regolamento (UE) N. 833/2014 è ugualmente vietato prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica (come sotto definito), e servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie a duplice uso come definito all'Allegato I del Regolamento CE sui prodotti a duplice uso, qualora tali beni siano o possano essere destinati all'utilizzo in Russia per scopi militari o a utilizzatori finali militari.

Definizioni:

- Art. 1 c) del Regolamento (UE) N. 833/2014, definisce "assistenza tecnica" qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico. L'assistenza tecnica può inoltre assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- Art. 1 d) del Regolamento (UE) N. 833/2014, con "servizi di intermediazione" si intende la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

Inoltre, il Regolamento (UE) N. 833/2014 sancisce all'Art. 4, para. 1 d) il divieto di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni a duplice uso di cui all'Allegato I del Regolamento CE sui prodotti a duplice uso. Ciò include finanziamenti e assistenza finanziaria riguardo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione oppure alla prestazione

di assistenza tecnica ad essi connessa, in particolare sotto forma di sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nel caso in cui i beni e le tecnologie a duplice uso, sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare.

In base all'**Art 4, para. 2** del Regolamento (UE) N. 833/2014, i suddetti divieti non pregiudicano l'esecuzione di servizi di intermediazione, qualora essi siano atti ad adempiere un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1° agosto 2014, o qualora la prestazione di assistenza necessaria si renda necessaria per la manutenzione e la sicurezza di capacità esistenti all'interno dell'Unione. Lo stesso vale per quanto riguarda il divieto di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria. È necessario tuttavia ricordare che restano interamente validi gli obblighi di autorizzazione all'esportazione in base al Regolamento CE sui prodotti a duplice uso anche per contratti o accordi conclusi prima del 1° agosto 2014.

4. Divieto di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione e di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni a duplice uso destinati alle aziende di cui all'all. IV.

Qualora debbano essere prestati servizi di assistenza tecnica o finanziaria in relazione ai prodotti a duplice uso, di cui all'Allegato I del Regolamento CE N. 428/2009, nei confronti di un'azienda compresa nell'Allegato IV, la prestazione di tali servizi è in linea di massima vietata, tranne nel caso in cui questi servizi rientrino nel campo di applicazione dell'eccezione di cui all'Art. 2 *bis*, para. 4, o nel caso in cui essi derivino da contratti stipulati prima del 12 settembre 2014 (Art. 2 *bis*, para. 3). Negli altri casi è da ritenersi valido quanto descritto al precedente numero 3 del presente documento informativo.

5. Richieste di autorizzazione per l'esportazione e per attività di intermediazione relativi a beni a duplice uso in Russia.

Se l'esportazione dei prodotti a duplice uso non risulta essere vietata ai sensi dell'Art. 2 o dell'Art 2 *bis* del Regolamento UE N. 833/2014, resta comunque in vigore l'obbligo di autorizzazione all'esportazione di cui all'Art. 3 del Regolamento sui prodotti a duplice uso. Al fine di valutare la richiesta ai sensi dell'**Art. 2, para. 2** del Regolamento (UE) N. 833/2014, è di fondamentale importanza definire nel singolo caso chi siano i destinatari/gli utilizzatori finali del bene e per quale fine il bene verrà concretamente utilizzato.

Per questo motivo le richieste di autorizzazione all'esportazione in Russia di prodotti a duplice uso dovrebbero contenere informazioni sul destinatario/l'utente finale nel modo più dettagliato ed esaustivo possibile. In modo particolare dovrebbe essere indicata una descrizione dettagliata delle sue attività così come informazioni relative all'utilizzo inteso del bene. Qualora al

momento della presentazione della richiesta, il richiedente non disponga di informazioni, o ne disponga in misura insufficiente, egli dovrà raccogliere informazioni adeguate dall'altra parte contraente.

IV. BENI PER IL SETTORE ENERGETICO

1. Obbligo di autorizzazione per beni del settore energetico destinati a un uso in Russia.

Come sancito all'**Art. 3, par. 1** del Regolamento (UE) N. 833/2014, occorre un'autorizzazione preventiva per esportare, vendere, fornire o trasferire determinati beni per l'industria petrolifera, destinati a un uso in Russia ed elencati nell'Allegato II del Regolamento (UE) N. 833/2014.

2. Classificazione dei beni in base alla nomenclatura combinata (Codice NC).

L'Allegato II del Regolamento (UE) N. 833/2014 contiene l'elenco dei beni soggetti a obbligo di autorizzazione all'esportazione, con la relativa voce tariffaria doganale o "codice NC" (Nomenclatura Combinata). In linea di massima spetta ad ogni operatore economico classificare i propri beni in base al sistema della nomenclatura combinata.

La classificazione dei beni di cui all'Allegato II, avviene esclusivamente in base al codice NC. A tale riguardo, è rilevante solamente il codice NC per il prodotto finale.

3. Prospezione e produzione di petrolio in acque profonde e nella regione artica nonché di progetti di estrazione di scisto bituminoso in Russia.

È necessario sottolineare che l'obbligo di autorizzazione preventiva per questi beni ha valenza generale, non dipende cioè dal fatto che i beni siano effettivamente destinati ai progetti di prospezione ed estrazione di petrolio in acque profonde e nella regione artica nonché ai progetti di estrazione di scisto bituminoso in Russia nominati all'Art. 3, par. 3 del Regolamento (UE) N. 833/2014.

Bisogna inoltre ricordare che tale obbligo di autorizzazione sussiste anche nel caso in cui l'esportazione dei beni di cui all'Allegato II si basi sull'adempimento di un contratto o di un accordo concluso prima del 1° agosto 2014. La valenza di tali contratti apre solo alla possibilità di autorizzare anche l'esportazione di utilizzazioni finali altrimenti vietate. Al capitolo VI del presente documento informativo sono riportate le necessarie indicazioni relative alle suddette autorizzazioni.

L'obbligo di autorizzazione preventiva vale anche per le forniture a destinatari in stati terzi rispetto alla Russia, qualora i beni siano destinati ad un uso in Russia e l'esportatore ne sia a conoscenza.

Esempio: L'obbligo di autorizzazione sussiste anche nel caso di forniture di beni elencati all'Allegato II ad una persona giuridica in Svizzera, nella misura in cui il richiedente sia a conoscenza del fatto che i beni nel caso concreto siano destinati ad un impiego in Russia o ad essere consegnati ad una persona giuridica in Russia.

Ai sensi dell'Art. 3, par. 5 del Regolamento UE N. 833/2014, non sarà concessa alcuna autorizzazione se esistono fondati motivi per stabilire che le tecnologie vendute, fornite, trasferite o esportate verranno utilizzate nell'ambito di progetti relativi alla prospezione e alla produzione di petrolio in acque profonde, nell'Artico ovvero a progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia.

In base all'Art. 3, para 5, sottopara. 2 del Regolamento UE N. 833/2014, un'autorizzazione in questi casi potrà essere concessa solamente qualora l'esportazione riguardi l'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo concluso prima del 1° agosto 2014. Non saranno tuttavia concesse autorizzazioni qualora sussistano indicazioni relative a una violazione del divieto di fornitura (diretta) secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) N. 269/2014.

Anche in questo caso, nel valutare la richiesta, è di fondamentale importanza definire chi siano, nel singolo caso, i destinatari/gli utilizzatori finali del bene e per quale fine il bene verrà concretamente utilizzato.

Per questo motivo le richieste di autorizzazione dovrebbero contenere informazioni dettagliate ed esaustive sul destinatario/l'utente finale e sull'utilizzazione finale prevista. In modo particolare dovrebbe essere descritto, nel modo più attuale e completo possibile, il profilo aziendale nonché lo spettro delle sue attività. Dovrebbero inoltre essere riportate informazioni relative al concreto utilizzo inteso del bene. Qualora al momento della presentazione della richiesta, il richiedente non disponga delle informazioni, o ne disponga in misura insufficiente, egli dovrà raccogliere informazioni adeguate dall'altra parte contraente.

4. Limitazioni alla prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria relativa a specifici beni e utilizzi nel settore energetico.

Il Regolamento (UE) N. 960/2014 vieta la prestazione di alcuni servizi specifici. A tale riguardo è necessario identificare quali servizi siano vietati e quali sottoposti ad obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi del Regolamento (UE) N. 833/2014.

In base all'Art. 3, par. 1, la prestazione di servizi specifici connessi alla prospezione e alla

produzione di petrolio in acque profonde, nell'Artico ovvero a progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia è di norma vietata. Tale divieto colpisce i servizi relativi alla trivellazione, prove pozzi, carotaggio e servizi di completamento, nonché i servizi relativi alla fornitura di strutture (piattaforme) galleggianti specializzate. A riguardo è bene sottolineare che l'Art. 3 non sancisce alcun divieto di esportazione per le suddette piattaforme galleggianti, ma vieta solamente la prestazione dei servizi sopra descritti.

Sono esclusi da tale divieto i servizi derivanti da contratti stipulati prima del 12 settembre 2014, o contratti accessori necessari all'esecuzione di contratti conclusi prima del 12 settembre 2014 (Art. 3 *bis*, para. 2). Il divieto di cui all'Art. 3 *bis*, para. 3, non viene inoltre applicato ai casi in cui i servizi siano necessari al fine di rispondere tempestivamente per evitare gravi conseguenze sulla salute e sulla sicurezza delle persone o dell'ambiente.

Ai sensi dell'**Art. 4, para. 3 a)** del Regolamento (UE) N. 833/2014 è necessaria l'autorizzazione da parte dell'autorità competente per fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e servizi di intermediazione relativi ai beni elencati nell'Allegato II. Anche nel caso di assistenza tecnica e di servizi di intermediazione, le autorizzazioni non possono essere concesse qualora l'assistenza tecnica o i servizi di intermediazione si riferiscano a beni che devono essere utilizzati in Russia nell'ambito di progetti per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, nell'Artico ovvero per progetti relativi allo scisto bituminoso.

In base all'Art. 4, para. 4, in combinato disposto con l'Art. 3, para. 2 e 5 del Regolamento (UE) N. 833/2014, un'autorizzazione in questi casi potrà essere concessa solamente qualora l'esportazione sia relativa all'esecuzione di un obbligo derivante da un contratto o da un accordo, concluso prima del 1° agosto 2014.

V. PRODOTTI A DUPLICE USO NON LISTATI

L'esportazione in Russia di prodotti a duplice uso non listati resta soggetta a obblighi di autorizzazione in base ai principi generali dell'Art. 4 del Regolamento CE N. 428/2009 sui prodotti a duplice uso.

1. Concetto di prodotti a duplice uso non listati.

L'esportazione in Russia di prodotti a duplice uso non compresi nel relativo elenco è regolato dalle limitazioni generali previste in materia di controllo delle esportazioni nel Regolamento CE sui prodotti a duplice uso. Con il termine "prodotti a duplice uso non elencati" si intendono tutti i beni ad uso civile e militare che non sono compresi nell'elenco di cui all'All. I del Regolamento

CE sui prodotti a duplice uso. Ciò può comprendere anche i beni di cui all'Allegato II.

2. Consapevolezza da parte dell'esportatore di un impiego nel campo delle armi di distruzione di massa o degli armamenti convenzionali.

In base a quanto stabilito all'Art. 4 del Regolamento CE sui prodotti a duplice uso sussistono i seguenti obblighi di autorizzazione preventiva, qualora l'esportatore sia di per sé a conoscenza o sia stato informato, da parte dell'autorità competente in materia di esportazioni, del fatto che i prodotti sono o possono essere destinati, in parte o nella loro totalità, ad uno dei seguenti usi:

- per un utilizzo connesso ad armi nucleari, biologiche e chimiche o a missili, come sancito all'Art. 4, par. 1 del Regolamento CE sui prodotti a duplice uso;
- per un utilizzo a scopo militare convenzionale in base all'Art. 4, par. 2 del Regolamento CE sui prodotti a duplice uso.

Sono da intendersi come scopi militari convenzionali:

- l'inserimento in prodotti militari compresi nella Parte I A dell'elenco delle esportazioni, l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato,
- l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato.

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nel relativo elenco è subordinata ad autorizzazione anche qualora l'esportatore sia di per sé a conoscenza o sia stato informato da parte dell'autorità competente in materia di esportazioni che tali prodotti, che precedentemente erano stati esportati senza autorizzazione (Art. 4, par. 3 del Regolamento CE sui prodotti a duplice uso), sono o possono essere utilizzati come parti di materiale militare.

VI. ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE A DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE NELLE QUALI LA RUSSIA E' IL PAESE DI DESTINAZIONE

Per quanto riguarda le nuove procedure autorizzative di cui agli artt. 2, 2 bis, 3, 3 bis e 4 del Regolamento in oggetto, gli esportatori dovranno attenersi alle norme già in vigore per le esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso - cfr. Decreto legislativo 96/2003 e regolamento (CE) n. 428/2009 -, utilizzando tutti i modelli editabili presenti sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico previsti per le autorizzazioni specifiche individuali, ed allegando la relativa documentazione.

Per il momento, in attesa di definizione dell'UE, per quanto attiene alle acque profonde verranno prese in considerazione quelle oltre i 450 metri.

Qualora le imprese si trovino nelle condizioni di esportare le parti di ricambio (parti di macchine) indicate in allegato II ed aventi codice NC ex 84313900, ex 84314300 ed ex 843149, destinate inequivocabilmente a settori che nulla hanno in comune con quello petrolifero per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia, invece di richiedere l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 3, le medesime potranno presentare, con i documenti per l'esportazione, apposita dichiarazione al competente Ufficio delle Dogane attraverso l'indicazione nella casella 44 del DAU, del codice Y939 (Prodotti non soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014, art. 3, All. II).

L'inserimento del suddetto codice nel DAU equivale alla seguente dichiarazione, da parte dell'esportatore, sotto la propria responsabilità:

- “i beni oggetto della presente esportazione non riguardano attività per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 833/2014;
- i destinatari e gli utilizzatori finali dei beni oggetto della presente esportazione non rientrano fra quelli evidenziati nell'allegato I al Regolamento (UE) 269/2014 e s. m. i.”.

Per quanto concerne la dichiarazione di uso finale (cosiddetta “End User Statement” – EUS), redatta su carta intestata dell'utilizzatore finale, si riproduce qui di seguito il modello da impiegare a corredo delle istanze di autorizzazione.

Original Headed Paper of End User

END USER STATEMENT

The undersigned company (name and address)

.....

running the activity of:.....

declares to import the following goods supplied by the Italian company

.....

• Description of goods:

.....

(If the items are in a large number they can be listed in an annex)

• Quantity:.....

• Value:

• Contract/Order number:

• Date of signature:

• Specific purposes for which the goods are to be used

(If the goods are to be incorporated into another product, then that product and its use should also be described).....

.....

The above said goods are assigned exclusively for civil purposes and will not be used for:

- Military or nuclear explosive applications, in civil nuclear activities facilities not covered by safeguard clause A.I.E.A. (International Agency for Atomic Energy) or in applications related to development and/or production of chemical weapons and weapons of mass destruction and missiles that can be used as such weapon carriers.
- Projects pertaining to deep water oil exploration and production, Arctic oil exploration and production, or shale oil projects in Russia (COUNCIL REGULATION (EU) No 833/2014, article 3.5).

The above mentioned material will be used in the following place: (address)

.....

The undersigned company undertakes not to sell, not to transfer, nor to divert during the shipment and neither to re-export to other countries, nor even in their own and declares that a statement of taking charge of goods, duly legalized, will be issued once goods are received.

Said statement is issued exclusively on request of Italian licensing officers and will not mean acceptance of the conditions in which the goods are received.

Date

Company Stamp

Legal Representative

Signature:

(Print name, surname and title of signatory in capital)